

dinare fra loro diverse disposizioni di legge non deve aprirsi la via a turbarne la generale economia; io ho detto poi: *purchè si tratti di matrimonio contratto prima della malattia per cui il disponente sia morto*, e ciò all'oggetto di non somministrare a chi volesse abusar della legge un mezzo pronto e facile di eludere le disposizioni che abbiamo adottate, e che il più retto criterio suggerisce opportune, quello cioè di contrarre un matrimonio all'istante, quando vi sia pericolo di vita.

PRESIDENTE. Anzitutto pongo ai voti l'articolo 3.

(La Camera approva.)

Viene ora la proposta del deputato Airenti.

SINEO, relatore. Il motivo per cui la Commissione non ha estesa ai coniugi la disposizione contenuta nell'articolo egli è perchè il consorte non può esercire la sua professione di medico rispetto alla consorte; e quindi pareva inutile questa eccezione. Del resto non era certamente intenzione della Commissione di privare il marito di ciò che la moglie gli può lasciare, giusta il Codice, solo perchè abbia data accidentalmente qualche cura alla consorte in occasione di malattia.

AIRENTI. Osservo che può essere vera in astratto l'osservazione fatta dall'onorevole signor relatore, ma nel fatto non può supporre che un marito medico o speciale presti in concorso d'altri anche, se si vuole, le sue cure alla moglie inferma, e incorra così nella disposizione proibitiva della legge attuale. Del resto, non fosse pure altro che il caso, assai facile in pratica, di necessità in cui presti il marito le sue cure alla moglie, dovrebbe bastar questo a provvedere nel senso da me proposto, giacchè basterebbero queste cure a renderlo incapace.

Soggiungerò ancora che l'osservazione da me fatta non è cosa nuova; caso relativo si è presentato più volte in Francia nanti tutti i tribunali. Quand'anche in quel paese non s'abbiano disposizioni conformi a quelle dell'articolo 959 e se-

guenti, pure tutti sono d'accordo nel dire che anche nelle loro leggi sarebbe opportuna su questo punto la da me proposta provvidezza, che fu del resto, secondo i casi, adottata, argomentando da altri principii, che non è ora il caso d'indagare.

PRESIDENTE. L'aggiunta del deputato Airenti è questa. (*Vedi sopra*)

DEMARCHI. Chiedo che si rimandi alla Commissione.

Alcune voci. Si voti sulla massima!

PRESIDENTE. Domando alla Camera se intenda adottare la massima.

(Dopo prova e controprova, la Camera adotta la massima, e si manda l'aggiunta alla Commissione.)

PESCATORE. Io ho inteso la cosa in questo modo, che cioè si intende in massima che il coniuge è eccettuato, vale a dire che quantunque per necessità od in qualunque altro caso il marito abbia curato la sua moglie, tuttavia può ricevere dal medesimo dietro disposizioni testamentarie; ma questo non vuol dire che la Camera abbia deciso che io debba esprimere nella legge il principio adottato in massima, ma rimane in arbitrio della Camera il decidere che non sia necessario di formularlo.

PRESIDENTE. La Commissione deciderà poi a questo riguardo.

La seduta è sciolta alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Continuazione della discussione sulle modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Codice civile.